

## **REGOLAMENTO INTERNO SEZIONE L.N.I. DI BRINDISI**

**Così come modificato per effetto dell'approvazione del Regolamento allo Statuto della Sezione di Brindisi approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 18/12/2020 e dal Regolamento delle Basi Nautiche di Brindisi approvato dall'assemblea del 06/09/2025**

**Il presente regolamento, elaborato in rapporto alle esigenze di Sede, si applica alla sola Sezione L.N.I. di Brindisi, sostituisce qualunque Regolamento precedente e presume l'osservanza da parte dei Soci delle norme dettate dallo Statuto Nazionale e dal suo Regolamento.**

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 29/10/2011, è stato spedito per la ratifica alla Presidenza Nazionale il 19/11/2011, ritornato in data 30/11/2011 non approvato, modificato in base alle circolari 134/1993,183/1999,226/2005,229/2005 e 236/2006 così come richiesto dal Direttore Generale Amm. Franco Cintorino, modifiche apportate dal C.D. sezione di Brindisi in data 31/01/2012 e 29/05/2012, ratificato dalla Presidenza Nazionale in data 10/07/2012.

**Il presente regolamento è stato modificato per effetto per effetto dell'approvazione del Regolamento allo Statuto della Sezione di Brindisi approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 18/12/2020 e dal Regolamento delle Basi Nautiche di Brindisi approvato dall'assemblea del 06/09/2025**

---

### INDICE

- [Art. 1](#) - Finalità della Sezione
  - [Art. 2](#) - Rappresentanza legale ed organi collegiali
  - [Art. 3](#) - Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie
  - [Art. 4](#) - Gestione finanziaria
  - [Art. 5](#) - Sedi e Gruppi Sportivi
  - [Art. 6](#) - Delle categorie dei Soci
  - [Art. 7](#) - Modalità di ammissione
  - [Art. 8](#) - Quote supplementari e tassa d'ingresso
  - [Art. 9](#) - Domanda di assegnazione ormeggio
  - [Art. 10](#) - Concessione dell'uso del posto barca e sua revoca
  - [Art. 10bis](#) - Punteggio per formazione graduatoria
  - [Art. 11](#) - Attività promozionali indette dalla Sezione - partecipazione dei Soci
  - [Art. 12](#) - Cessione e variazione dell'imbarcazione
  - [Art. 13](#) - Ospitalità di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca
  - [Art. 14](#) - Alaggio, manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci
  - [Art. 15](#) - Imbarcazioni di servizio
  - [Art. 16](#) - Provvedimenti in caso di necessità e/o di emergenza
  - [Art. 17](#) - Norme di sicurezza
  - [Art. 18](#) - Assicurazioni e responsabilità
  - [Art. 19](#) - Registro della Lega Navale Italiana
  - [Art. 20](#) - Banchine e pontili galleggianti
  - [Art. 21](#) - Spazi a terra
  - [Art. 22](#) - Deposito motori e recipienti
  - [Art. 23](#) - Ospitalità di imbarcazione
  - [Art. 24](#) - Comportamento dei Soci e divieti
  - [Art. 25](#) - Impianti comuni della Sede
  - [Art. 26](#) - Personale addetto alla Sede
  - [Art. 27](#) - Variazioni al Regolamento
  - [Art. 28](#) - Inosservanza al regolamento e controversie
  - [Art. 29](#) - Entrata in vigore
-

## **Art 1 - Finalità della Sezione**

La Sezione di Brindisi della Lega Navale Italiana ha per fine la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale della L.N.I. approvato con Decreto 20/03/2003 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sue successive modifiche. Essa opera attraverso la struttura di associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 C.C. ed è soggetta nella sua azione alle norme di legge nonché a quelle dello Statuto e del Regolamento Nazionale della L.N.I. attualmente in vigore.

Tutti i Soci della L.N.I. sez. di Brindisi e delle altre sezioni hanno diritto a frequentare la Sede Nautica e ad usufruire dei suoi servizi, purchè in regola con le quote associative.

## **Art. 2 - Rappresentanza legale ed organi collegiali**

La Sezione è retta da un Presidente eletto dal Consiglio Direttivo che ne ha la legale rappresentanza ed esercita le sue funzioni come stabilito dall'art. 27 del Regolamento allo Statuto. Gli organi collegiali sono:

- l'Assemblea dei Soci; (art.25-26 regolamento allo Statuto)
- il Consiglio Direttivo di Sezione; (art.27-28 regolamento allo Statuto ed allegato "1")
- il Collegio dei Revisori dei Conti; (art.29 regolamento allo Statuto)
- il Collegio dei Probiviri. (art.30 regolamento allo Statuto)

Composizione, competenze e modalità di elezione degli organi sezionali sono stabilite dallo Statuto Nazionale della L.N.I. e dal relativo Regolamento e sue successive modifiche. In caso di commissariamento si applicano gli artt. 30 dello Statuto e 31 del Regolamento nazionale e loro successive modifiche.

Tutti gli incarichi affidati ad ogni singolo Consigliere possono essere, in qualsiasi momento, revocati dal Presidente sentito il C.D.

Non è consentito ad alcun Consigliere prendere decisioni personali che riguardano la Sede, ma solo attraverso il consenso preventivo del C.D. o in casi eccezionali dopo aver consultato, anche telefonicamente, almeno altri due Consiglieri.

Non è consentito ad alcun Consigliere, pena la revoca del suo mandato, abusare della sua carica, agevolando o penalizzando, sotto qualsiasi forma, il singolo Socio.

Eventuali esborsi per spese di carattere giudiziario che vedono coinvolti i Dirigenti della Sezione, in qualità di rappresentanti della stessa, per fatti ed episodi esclusivamente e direttamente collegati alla rappresentatività della Sezione sono a totale carico della Sezione stessa anche se i Dirigenti coinvolti non sono più in carica.

I verbali del C.D. sono resi pubblici ai Soci con deliberazioni assunte dal C.D. ed aventi carattere generale.

### **Art. 3 - Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie**

Il patrimonio della Sezione, che opera in concessione demaniale, comprendente il fabbricato della Sede e una canottiera, è costituito da attrezzature, pontili a misura variabile, imbarcazioni, mezzi di sollevamento ed ogni altro bene di proprietà della Sezione, nonché eventuali introiti della Sezione che l'assemblea dei Soci delibera di accantonare come riserva patrimoniale.

Le entrate finanziarie della Sezione si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le entrate finanziarie ordinarie sono costituite:

- dalle quote supplementari di cui all'art. 6.4 del Regolamento dello Statuto Nazionale;
- dalle quote dell'assegnazione dell'ormeggio;
- nonché da ogni altro provento conseguente ad attività svolta dalla Sezione nel corso dell'esercizio finanziario a norma di Statuto e di Regolamento (ad esempio: corsi per il rilascio di patenti nautiche, corsi di vela, etc.).

Le entrate finanziarie straordinarie sono rappresentate da:

- lasciti, donazioni;
- sopravvenienze attive;
- oblazioni, liquidazioni di beni patrimoniali;
- elargizioni e sovvenzione di Enti pubblici o privati e della Presidenza Nazionale.

### **Art. 4 - Gestione finanziaria**

La gestione finanziaria annuale deve essere assicurata attraverso le entrate ordinarie e a tal fine il Consiglio Direttivo (d'ora in avanti indicato con C.D.) annualmente stabilisce l'ammontare delle quote supplementari. Il ricorso al fondo di riserva patrimoniale, vendita di beni patrimoniali, e l'utilizzo delle entrate straordinarie deve essere preventivamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di indifferibile e comprovata necessità, nonché in caso di manifesta e provata utilità e vantaggio sociale, il C.D., sotto la personale responsabilità dei suoi dirigenti (art.27 Statuto nazionale) può deliberare in via d'urgenza di attingere al fondo di riserva o l'utilizzo immediato delle entrate straordinarie, fatta salva la ratifica del suo operato da parte della prima Assemblea dei Soci successiva alla delibera stessa.

L'assunzione di personale potrà avvenire solo su autorizzazione del C.D.. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'amministrazione della Sezione è regolamentata dall'art. 34 del Regolamento dello Statuto Nazionale.

## **Art. 5 - Sedi e Gruppi Sportivi**

Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari nella Sezione agiscono attualmente i seguenti Gruppi Sportivi:

- vela
- canottaggio
- pesca sportiva

Il Consigliere agli Sport, coadiuvato dai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi, deve redigere il Regolamento interno di ciascun Gruppo Sportivo in conformità alle norme del citato Regolamento Nazionale per i Gruppi Sportivi della L.N.I. Il Consigliere alla Sport è responsabile della propaganda marinara e degli sport nautici presso le scuole, per questo può avvalersi della collaborazione di Soci da lui individuati.

Il deposito di derive e assimilati di vela e canottaggio è a disposizione dei Soci previo pagamento e disponibilità dei posti stabilito dal C.D. e sempre che siano messe a disposizione della scuola.

## **Art. 6 - Delle categorie dei Soci**

Abrogato per effetto dell'approvazione del Regolamento allo statuto della sezione di Brindisi approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 18/12/2020

## **Art. 7 - Modalità di ammissione**

Abrogato per effetto dell'approvazione del Regolamento allo statuto della sezione di Brindisi approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 18/12/2020

## **Art. 8 - Quote supplementari e tassa d'ingresso**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 9 - Domanda per assegnazione ormeggio**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 10 - Concessione dell'uso del posto barca e sua revoca**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 10 bis - Punteggio per formazione graduatoria**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 11 – Attività promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 12 – Cessione e variazione dell'imbarcazione**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 13 – Ospitalità di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca**

Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025

## **Art. 14 – Alaggio, manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci**

I Soci assegnatari di posto barca che per motivi di sicurezza desiderino tirare in secco la propria imbarcazione debbono farne personale richiesta in Segreteria con tariffa in vigore fissata dal C.D..

Il turno di alaggio e varo sarà disciplinato dal Consigliere responsabile in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta, ai lavori da effettuare e compatibilmente con la disponibilità di spazio a terra, salvo i casi di emergenza. La durata massima della sosta sul piazzale sarà stabilita dal Consigliere responsabile secondo criteri generali stabiliti da apposita delibera del C.D..

Nel caso di gravi incidenti che compromettano la navigabilità dell'imbarcazione il Socio proprietario della stessa potrà fare motivata richiesta al Consiglio Direttivo che valuterà se concedere una eventuale proroga del suddetto termine. I Soci proprietari di imbarcazioni non titolari d'ormeggio presso la Sezione potranno usufruire del servizio alaggio solo ed esclusivamente in caso di pericolo grave, diversamente si avvarranno degli appositi cantieri di rimessaggio. Non è consentita la permanenza a terra se non solo per il periodo necessario alla messa in sicurezza dell'imbarcazione, tale sosta sarà soggetta al pagamento di una "indennità giornaliera extra di occupazione piazzale" fissata da apposita delibera del C.D..

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i tempi, le modalità, i costi, le eventuali penalità per ritardi e quant'altro, saranno regolamentati da delibere del C.D..

Operazioni di alaggio e varo non sono possibili nei giorni festivi e sotto la pioggia, se non per pericolo imminente di perdita dell'imbarcazione.

Qualora un Socio debba far eseguire dei lavori alla propria imbarcazione, a terra o a mare, ed intenda avvalersi dell'opera di terzi, dovrà segnalare in Segreteria il nome dell'impresa o ditta che eseguirà i lavori e che dovrà rispettare gli orari stabiliti dal C.D. e i criteri generali di sicurezza sul lavoro. Se i lavori saranno eseguiti autonomamente dal Socio, quest'ultimo dovrà rispettare i criteri generali di sicurezza sul lavoro.

Alla manovra di alaggio e varo dovrà presenziare il Socio proprietario

dell'imbarcazione e dette operazioni dovranno tassativamente ed esclusivamente essere eseguite dal personale di banchina incaricato dal C.D.. I Soci di altre sezioni di L.N.I. o Soci della sez.di Brindisi, che hanno la loro imbarcazione ormeggiata presso altre sedi, in nessun modo potranno usufruire del servizio di alaggio e varo.

### **Art. 15 – Imbarcazioni di servizio**

I mezzi di servizio di proprietà del Sodalizio non possono essere impiegati se non per l'uso cui essi sono destinati da apposite delibere del C.D..

Il C.D. designerà uno o più responsabili delle imbarcazioni di servizio di proprietà della Sezione definendo nelle relative delibere compiti e responsabilità.

### **Art. 16 – Provvedimenti in caso di necessità e/o di emergenza**

Qualora la Sezione dovesse rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, tale spazio dovrà essere lasciato libero dai Soci assegnatari dell'uso del posto barca secondo il criterio di graduatoria di merito vigente.

Qualora per modificare o riparare opere a terra o in mare sia riconosciuta la necessità di rimuovere, mettere a mare o tirare in secco le imbarcazioni, cambiarne gli ormeggi, etc., ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli Soci proprietari affinché provvedano, a loro spese, a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto d'ufficio a tutto rischio e spese degli interessati.

In caso di emergenza, per motivi di sicurezza, il responsabile alla banchina tramite personale dipendente dallo stesso incaricate potrà intervenire in via d'urgenza sulle imbarcazioni dei Soci, salvo successiva comunicazione al proprietario.

Se, per incuria o negligenza del proprietario, l'imbarcazione si trovi in situazioni di pericolo, il C.D. nella persona da questo delegata potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell'imbarcazione, con la messa a terra della stessa o depositandola in un cantiere convenzionato e addebitando al proprietario le relative spese

### **Art. 17 – Norme di sicurezza**

Tutti i Soci sono obbligati, in qualunque momento, alla scrupolosa osservanza di tutte le normative di sicurezza vigenti.

I Soci assegnatari di ormeggio in sede nautica si impegnano a dotare le loro imbarcazioni di necessari mezzi di ormeggio e di efficienti parabordi posti solo sulla dritta della loro imbarcazione. Non è consentito l'uso di gavittelli, in quanto creano intralcio al proprio ormeggio e alle imbarcazioni adiacenti.

Le imbarcazioni tirate in secco debbono essere invasate e munite di taccate e che ne sia assicurata la stabilità a cura del personale addetto.

I Soci sono direttamente responsabili nei confronti delle Autorità del Porto dei mezzi di sicurezza presenti a bordo e dell'osservanza delle norme che riguardano la navigazione nelle acque portuali, extra portuali e libere.

Lo smaltimento degli oli, filtri e batterie dovrà essere effettuato servendosi degli

appositi contenitori e sempre alla presenza del personale di banchina che è custode dei depositi stessi.

E' doveroso per ogni Socio evitare di insudiciare le acque portuali, extra portuali e quelle libere durante la sosta o la navigazione. I rifiuti di bordo, una volta a terra, dovranno essere posti negli appositi contenitori di smaltimento dei rifiuti (plastica, vetro, lattine, umido) che avverrà secondo le vigenti norme relative lo smaltimento urbano differenziato.

Non è consentito in nessun caso depositare o usare i contenitori della Sezione per smaltire rifiuti provenienti dall'esterno. Contravvenire a queste regole significa arrecare danno, anche economico alla Sezione e pertanto i Soci contravventori saranno deferiti al C.D. per gli opportuni provvedimenti (cancellazione da Socio).

### **Art. 18 – Assicurazioni e responsabilità**

[Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025](#)

### **Art. 19 – Registro della Lega Navale Italiana**

[Abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento della Base Nautica di Brindisi approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 06/09/2025](#)

### **Art. 20 – Banchine e pontili galleggianti**

La manutenzione delle banchine e dei pontili, delle catenarie, dei copri morti, degli ancoraggi per gli ormeggi delle imbarcazioni (trappa), di proprietà della Sezione, compete alla Sezione stessa; mentre i terminali (cime di prua e di poppa) con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo sono a carico dei Soci proprietari delle imbarcazioni. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle imbarcazioni e sostituiti qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità, e dotati di appropriato ammortizzatore. In mancanza, il responsabile di banchina, previa autorizzazione del C.D., provvederà alla sostituzione, riparazione, messa in opera di quanto necessario a spese del proprietario dell'imbarcazione in difetto.

Il transito sui pontili deve essere libero da ostacoli; a tal fine è vietato depositare battellini, scalandroni ed altro materiale ingombrante. È severamente vietato parcheggiare o transitare sui pontili con mezzi motorizzati, biciclette e/o altri mezzi simili.

La lunghezza degli ormeggi di poppa di ciascuna imbarcazione, come sopra, obbligatoriamente muniti di appositi ammortizzatori, deve essere regolata in modo che lo scalandrone non invada il pontile e possa costituire un pericolo per chi vi transita. I Soci potranno fare uso delle apposite prese d'acqua per lavare e risciacquare, con la dovuta moderazione, le proprie imbarcazioni, evitando ogni spreco. A tal fine le manichette dovranno essere dotate di dispositivo di chiusura automatico, le manichette di erogazione acqua non conformi a quanto detto

saranno eliminate dal personale di banchina.

I Soci potranno fare uso delle apposite prese di corrente per esigenze di bordo, con la dovuta moderazione ed evitando inutili sprechi e/o sovraccarichi pericolosi e allacci doppi. È fatto divieto di lasciare le prese delle colonnine collegate con l'imbarcazione in assenza di persone a bordo e/o presso la sede nautica. Analogamente è assolutamente vietato lasciare l'imbarcazione incustodita collegata con l'impianto elettrico a terra nelle ore notturne.

In caso di dimenticanza il personale di banchina della sede nautica è autorizzato a sconnettere l'impianto, eventualmente anche accedendo a bordo dell'imbarcazione interessata e nessun reclamo da parte del Socio sarà preso in esame dalla Sezione in relazione a quanto sopra.

Non sono consentiti impianti fissi, il personale di servizio provvederà alla loro rimozione.

La prova motori con imbarcazioni agli ormeggi dovrà essere effettuata sempre in folle per evitare trazioni sugli ancoraggi dei pontili. Le prove motore sono consentite nei modi e nei momenti che non arrechino danno o disturbo ai Soci delle imbarcazioni vicine e comunque regolamentata da ordine di servizio da parte del C.D..

Sui pontili i bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno accedere accompagnati da adulti.

### **Art. 21 – Spazi a terra**

Gli spazi a terra, all'aperto o al coperto, non adibiti dal C.D. ad usi specifici, sono comuni e, pertanto, la loro utilizzazione dovrà essere effettuata tenendo conto della esigenza di tutti i Soci e sotto preventiva richiesta al C.D..

Qualsiasi materiale sistemato negli spazi della Sezione senza che ne sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione scritta sarà sgomberato a cura del responsabile incaricato dal C.D. nei modi che crederà più opportuni con relative spese a carico del Socio inadempiente.

### **Art. 22 – Deposito motori e recipienti**

È assolutamente vietato lasciare motori fuoribordo e recipienti con combustibile in qualunque spazio della sede a mare, sia coperto che scoperto, come previsto dalle normative di sicurezza vigenti. Il personale addetto rimuoverà quanto lasciato in contrasto con tali normative e nessun reclamo potrà essere presentato alla Sezione dal proprietario trasgressore.

### **Art. 23 – Ospitalità di imbarcazione**

L'ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni e/o per cause di forza maggiore sarà regolamentata, nell'osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, mediante l'emissione da parte del C.D. di apposite delibere e/o ordini di servizio in merito.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso la sede nautica sono tenuti a consegnare i documenti al personale di banchina, che li

consegnerà, alla presenza del Comandante dell'imbarcazione in transito, alla Segreteria che è tenuta a rilasciare apposita bolletta di transito per i giorni richiesti. Copia della bolletta di transito e documenti dell'imbarcazione saranno consegnati al personale di banchina che provvederà a restituirli, al Comandante dell'imbarcazione in transito, al momento della partenza e dopo aver verificato se i giorni di permanenza coincidono con quelli riportati sul documento di transito.

Alle imbarcazioni in transito previa esibizione del certificato di iscrizione dell'unità da diporto al Registro della L.N.I. è consentita la permanenza nella Sede nautica, senza il pagamento di tariffa di ormeggio, per tre giorni consecutivi, senza interruzione e per una sola volta nell'arco dell'anno, ulteriori giorni di permanenza saranno soggetti a pagamento a mezzo di applicazione del tariffario di Sezione. Nel caso che il Socio in transito dovesse utilizzare i servizi e i rifornimenti necessari per la prosecuzione del viaggio (docce, rifornimento acqua, cambio oli etc...) questi saranno pagati nella misura di 1/3 della normale quota di transito giornaliero per ogni giorno di permanenza. Il lavaggio dell'imbarcazione, consentito solo su richiesta alla Segreteria o al personale di banchina, comporta una ulteriore spesa di 1/3 della normale quota di transito. Non è consentito, in nessun modo, lo spreco dell'acqua.

Il personale di banchina avrà a disposizione un registro dove anoterà, giornalmente, tutti i transiti in entrata e in uscita specificando quelli con naviglio. I Sigg. ospiti con imbarcazioni in transito dovranno attenersi, per il pagamento, all'orario di Segreteria che li sarà comunicato al loro arrivo dal personale di banchina, salvo disposizioni diverse.

Il 10% dei posti di ormeggio sono destinati al transito.

### **Art. 24 – Comportamento dei Soci e divieti**

Il comportamento dei Soci e degli eventuali ospiti, durante la permanenza nella sede nautica, dovrà essere improntato al reciproco rispetto delle norme di civile convivenza. Ovviamente ciascun Socio è ritenuto responsabile del contegno delle persone che avrà invitato. I Soci che accedono alla sede nautica con cani devono provvedere che gli stessi siano tenuti al guinzaglio ed abbiano la museruola, come da normativa comunale vigente. Eventuali danni provocati a persone e/o cose sono a totale carico del Socio proprietario dell'animale.

I Soci e gli eventuali ospiti devono accedere negli uffici della Sede e nei luoghi adibiti a bar e mensa in modo decoroso.

Richiesta, per eventuali usi degli spazi, da parte dei Soci deve essere inoltrata per iscritto al C.D. con un anticipo di almeno 10 giorni.

Ogni Socio, in regola con il tesseramento, può portare in sede non più di 4 ospiti, assumendosene in toto ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti o danni causati dai suoi ospiti. I nominativi degli ospiti saranno trascritti, preventivamente da parte del Socio, su apposito "registro ospiti". L'ospite non può acquisire tale titolo per più di 5 (cinque) volte nell'arco dell'anno (circolare 134/99).

E' fatto divieto ai Soci lasciare incustoditi bambini propri o di ospiti al di sotto dei 12 anni, sollevando questa Sezione da eventuali danni a persone o cose e assumendosene comunque ogni responsabilità.

I Soci delle strutture centrali della L.N.I., nonché le Autorità che rappresentano

la città e le Istituzioni in genere sono considerati ospiti del Presidente.  
E' possibile utilizzare la Sede, per riunioni, unitamente ad altri Enti o Sodalizi, previa autorizzazione da parte del C.D..  
I Soci possono invitare in Sede, autorità, personalità o organi di informazione (in veste ufficiale) solo se preventivamente autorizzati dal C.D..  
E' assolutamente vietato svolgere attività politica nei locali della Sede.  
E' fatto divieto a chiunque di praticare qualsiasi gioco che possa configurarsi come gioco d'azzardo. E' fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e sale della Sede.  
E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali negli uffici e sale bar-mensa della Sede.  
E' fatto divieto a chiunque di introdurre e abbandonare animali nell'ambito della Sede.  
E' fatto divieto a chiunque di pescare con qualsiasi attrezzo o fucile subacqueo nell'ambito della Sede.  
E' fatto divieto a chiunque transitare con l'auto negli spazi adibiti all'alaggio delle imbarcazioni, per il carico e lo scarico delle merci il Socio utilizzerà gli appositi carrelli.

### **Art. 25 - Impianti comuni della Sede**

L'uso delle docce, degli spogliatoi e dei servizi igienici è riservato ai sigg. Soci e loro ospiti, la cui sensibilità è garanzia del decoro conservativo dei locali e degli impianti.

Il servizio bar e il servizio mensa sono destinati ai Soci e loro ospiti (art.24)

Il piazzale antistante la Sede è parzialmente adibito, nel limite consentito dal numero dei posti, al parcheggio delle vetture dei Soci entro le apposite strisce. I conducenti sono tenuti a moderare la velocità che non deve superare i 10 km/ora e sostare senza intralciare il traffico. Gli ospiti dei Soci sono tenuti a parcheggiare le proprie auto fuori dalla Sede, il Socio se ne assume la responsabilità di eventuali abusi perpetrati dai loro ospiti.

In occasione di gare, regate e manifestazioni il C.D. si riserva di sospendere l'accesso delle auto al piazzale della Sede, per tutta la durata delle stesse, dandone giusto preavviso.

### **Art. 26 – Personale addetto alla Sede**

Il rapporto della Sezione con il personale addetto alla stessa è regolato dal contratto nazionale del settore.

Il personale addetto alla Sede, sotto la sorveglianza del consigliere addetto, è tenuto a curare, nei limiti del possibile, la sorveglianza della banchina, dei pontili e delle imbarcazioni ormeggiate. E' tenuto, inoltre, a provvedere alla pulizia dei locali, dei piazzali, alla manutenzione delle attrezzature, dei pontili, degli ormeggi, dell'imbarcazione di servizio e di tutto quanto necessario alla funzionalità della Sede.

Deve, inoltre, presentarsi sul posto di lavoro in maniera decorosa, munirsi di tesserino di riconoscimento come personale di banchina e tenere sempre un contegno rispettoso nei confronti dei Soci e degli ospiti con imbarcazioni in transito. Sottoporre ogni problema, riguardante il buon funzionamento della

Sede, al Consigliere responsabile, che lo porterà all'attenzione del C.D. per i provvedimenti idonei.

Deve fornire assistenza all'ormeggio per i Soci che ne dovessero fare richiesta e comunque in quei casi di evidente difficoltà di manovra.

Deve destinare le barche in transito sugli ormeggi segnalati dal consigliere di banchina e presenziare sia all'arrivo che alla partenza delle stesse.

I Soci in nessun caso possono dare disposizioni di alcun genere o richiedere prestazioni lavorative extra al personale di banchina.

### **Art. 27 – Variazioni al Regolamento**

Le variazioni al presente regolamento potranno essere adottate in sede di Assemblea straordinaria con le disposizioni del Regolamento Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno dovrà farsi riferimento al Regolamento Nazionale.

### **Art. 28 Inosservanza del regolamento e controversie**

L'inosservanza di qualsiasi disposizione del presente regolamento costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare e sarà perseguita secondo le vigenti previsioni dello Statuto e del regolamento allo Statuto della L.N.I.

Fermo restando le specifiche previste ipotesi di decadenza della facoltà di utilizzare il posto di ormeggio, ogni eventuale infrazione sarà contestata al Socio per iscritto.

Nei casi più gravi e specificatamente nelle ipotesi in cui il Socio, nonostante reiterati rilievi mossigli, ai sensi del precedente punto, perseverasse nell'irregolare comportamento già contestatogli, il C.D., sentito il Socio a sua difesa, ha facoltà di deliberare la revoca dell'assegnazione di ormeggio al Socio inadempiente, fermi restando gli ulteriori effetti dell'azione disciplinare in corso. Eventuali lamentele, rimostranze e controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione.

Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente di sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutaria ciò preposti.

Non è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, punibile anche con la cancellazione da Socio.

### **Art. 29 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 29/10/2011 e successivo esame e ratifica da parte della Presidenza Nazionale in data 10/07/2012 (art. 28 n° 2 let. f del Regolamento allo Statuto Nazionale)

---